



ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA GIURIDICA
ROMA

CORSO DI FORMAZIONE
IN
PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA FORENSE

VIII Edizione - 2008

***IL RUOLO DELLO PSICOLOGO IN AMBITO PENITENZIARIO
MINORILE: LA MESSA ALLA PROVA***

Corsista
Paola De Sio

*I know not whether Laws be right,
Or whether Laws be wrong;
All that we know who lie in gaol
Is that the wall is strong;
And that each day is like a year,
A year whose days are long.
Oscar Wilde*

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1 La Giustizia Penale Minorile	
1.1 Origine storiche e percorsi legislativi del sistema italiano di giustizia penale minorile	6
1.2 Il nuovo sistema penale minorile	11
1.3 L'intervento dello psicologo nella giustizia minorile	15
CAPITOLO 2 Aspetti Sostanziali Della Messa Alla Prova	
2.1 Origine e <i>ratio</i> dell'istituto	18
2.2 Presupposti applicativi della messa alla prova	23
2.3 Le fasi del procedimento di messa alla prova	25
CONCLUSIONI	29
BIBLIOGRAFIA	31

INTRODUZIONE

Il problema della criminalità, minorile ha denunciato sempre più l'esigenza di un sistema penale per i minorenni non mutuato da quello degli adulti, ma diversificato e fondato sulle peculiarità fisico-psichiche del minore. Il legislatore, infatti, non ha originariamente creato risposte sanzionatorie destinate specificamente ai minori, ma ha utilizzato l'età come elemento per tentare un trattamento differenziato. In tale senso, la minore età funge da diminuente nell'applicazione di una pena rivolta ad un minore che ha commesso reato, con l'esito di attribuire una sanzione, che è sì diversa da quella che si applicherebbe ad un maggiorenne colpevole del medesimo reato, ma crea una diversificazione di trattamento che si esplica su di un piano meramente quantitativo e non qualitativo, ignorando le rilevanti diversità fisiche e psichiche che intercorrono tra un minore e un adulto. Il periodo della preadolescenza e dell'adolescenza costituisce un momento di profondo disagio esistenziale e di gravi conflitti legati allo sviluppo fisico, intellettuale ed affettivo.

Un punto fondamentale da considerare nel percorso del giovane è sicuramente il buono o cattivo esito del processo educativo, la presenza di un aiuto efficace e concreto che è riuscito o non ad avere per superare la crisi. Non bisogna dimenticare che il minore è un soggetto in cui sono in atto processi di maturazione e di formazione della personalità, pertanto è essenziale che qualsiasi tipo di trattamento cui sia sottoposto abbia come finalità l'istanza educativa del minore stesso.

Nel contesto internazionale molteplici sono le sollecitazioni affinché l'intervento nei confronti del minore, qualunque esso sia, divenga un'occasione di rieducazione, di impostazione in positivo della personalità. A tale scopo, il nuovo tipo di approccio che si vuole tentare è quello di considerare non più la sanzione penale, ma anche il processo come *estrema ratio* nei confronti del minore che delinque. Fondamentali documenti programmatici di politica criminale minorile sono sicuramente le "Regole di Pechino" e la "Convenzione ONU sui diritti del fanciullo", mentre a livello nazionale una nuova risposta istituzionale alla criminalità minorile è stata data attraverso la creazione di un nuovo codice di procedura penale minorile, approvato con il D.P.R. 22 settembre 1988, n° 448 (Disposizioni sul processo penale minorile).

Nel presente lavoro, si osserva un sguardo generale sulla nascita dei tribunali per i minorenni e il nuovo codice penale D.P.R. 448/88, e la presenza all'interno della giustizia penale per i minorenni di nuove figure ed del loro ruolo.

Nel secondo capitolo si propone, invece, l'analisi di un peculiare istituto specifico per i minori inserito nel D.P.R. n. 448 del 22.09.1988, contenente la disciplina del nuovo processo penale minorile, all'art. 28: "Sospensione del processo e messa alla prova".

La messa alla prova può essere considerata uno tra i più innovativi ed interessanti istituti dal Legislatore del 1988 per fronteggiare la politica criminale minorile, nel continuo bisogno di soddisfare l'esigenza di punire un soggetto che ha commesso un reato, con quella di risocializzare, rieducare e restituire al mondo una personalità non più deviata.

L'analisi sarà condotta sulla base della previsione legislativa, dei diversi orientamenti della dottrina e delle più importanti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Saranno trattati tutti gli aspetti che riguardano la messa alla prova da un punto di vista sostanziale, partendo dalla sua ratio, le sue fonti e i suoi presupposti applicativi.

In seguito, si valuterà l'istituto con riguardo al suo profilo procedurale, con tutto ciò che esso comporta: le sue fasi ed i suoi possibili esiti.

Si offre l'opportunità al minore di uscire rapidamente dal circuito penale sottoponendolo a una serie, più o meno ampia, di prescrizioni il cui adempimento comporta l'estinzione del reato.

E' importante sottolineare che con la messa alla prova si pone l'accento più che sul fatto o l'evento criminoso sulla personalità del minore. Il minore e la sua personalità vengono valutati non come erano al momento del fatto e neppure come si manifestano attualmente, al momento del processo, ma come potranno evolvere in riferimento ad un specifico progetto. L'oggetto del giudizio si sposta dal fatto alla persona, ed il tempo del giudizio dal passato al presente.

Capitolo 1

LA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

1.1 Origini storiche e percorsi legislativi del sistema italiano di giustizia penale minorile

Per meglio inquadrare l'assetto attuale del sistema italiano di giustizia minorile appare indispensabile ripercorrere, sia pure per brevi cenni, le tappe più significative attraverso le quali tale sistema è pervenuto alla fisionomia attuale. Rispetto a quanto verificatosi in altre nazioni europee ed Extraeuropee, la creazione di una giurisdizione minorile specializzata in Italia è avvenuta relativamente tardi: punto di arrivo di un lungo e travagliato processo genetico, il R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, intitolato "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", che formalizzava la presa di coscienza, da parte del nostro legislatore, della necessità di guardare al fenomeno della devianza minorile con una nuova, maturata consapevolezza. La creazione di un organo giurisdizionale specializzato rappresentava la consacrazione, a livello istituzionale, di tale presa di coscienza. Peraltro, pur essendo avvertita da tempo l'esigenza di una differenziazione di trattamento giuridico tra soggetti adulti e soggetti minori di una certa età¹, solo verso l'inizio del secolo scorso si venne a sviluppare un movimento d'opinione che, prendendo le mosse dall'insufficienza e dall'inadeguatezza della risposta istituzionale al problema della delinquenza minorile, ebbe a svolgere un ruolo di catalizzatore delle spinte sociali che avrebbero portato, alcuni anni dopo, all'istituzione del tribunale per i minorenni. Il primo intervento mirato a rilevare l'esigenza di un trattamento individualizzato del minore da compiersi con effettiva preoccupazione pedagogica ed assistenziale, fu una circolare dell'11 maggio 1908 ad opera del Ministro Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, il quale, allarmato dall'aumento spaventevole della delinquenza dei minori e consapevole dell'inevitabile lentezza di un'azione legislativa al riguardo, rivolse alla magistratura una serie di raccomandazioni con cui venivano poste le basi della specializzazione del giudice per i minorenni, della peculiarità dell'indagine diretta ad acclarare la personalità del minore e della non pubblicità del processo a carico di soggetti infraventunenni.

Con tale circolare, infatti, si raccomandava ai Capi delle corti che nei tribunali con due o più giudici istruttori, o composti di più sezioni, fossero sempre i medesimi giudici a gestire la

¹ L. DE CATALDO NEUBURGER, *Analisi storico giuridica del sistema e del processo penale minorile*, in *Nel segno del minore* (a cura dello stesso A.), Padova, 1990, p. 14.

trattazione dei processi contro imputati minorenni. Si richiedeva, inoltre, al giudice di “non limitarsi² all'accertamento del fatto delittuoso nella sua pura materialità, ma di procedere a tutte quelle indagini che valgono a far conoscere lo stato di famiglia del piccolo imputato, il tenore e le condizioni alla sua vita, i luoghi e le compagnie che frequenta, l'indole e il carattere di coloro che su di lui esercitano la patria potestà e tutoria, i mezzi eventualmente adoperati per ritrarlo dalla via del pervertimento, di tutte insomma quelle notizie che possono dare un criterio esatto delle cause dirette o indirette, prossime o remote, per le quali egli giunse alla violazione delittuosa della legge”. Infine, si prescriveva di fissare le udienze con imputati minorenni in giorni ed ore in cui non vi fossero dibattimenti con imputati adulti.

La circolare Orlando rappresentò indubbiamente una pietra miliare dell'*iter* che avrebbe portato alla creazione del tribunale per i minorenni in Italia. Essa, tuttavia, in molti punti successivi di sviluppi normativi, non ebbe in pratica l'attuazione auspicata anche se, nelle more dell'intervento legislativo, risultò, sotto molti profili, preziosa. Nonostante il fiorire di tutta una serie di iniziative legislative di varia portata, non si era, comunque, ancora pervenuti alla creazione di una magistratura speciale: tuttavia, la consapevolezza della necessità di più ampie e articolate soluzioni normative indusse il Ministro della giustizia Alfredo Rocco ad emanare una circolare che, entro un più ampio contesto e con una più spiccata perentorietà di accenti, riprendeva, ad oltre un ventennio di distanza, alcune delle direttive contenute nella circolare Orlando mai tradotte in legge.

Con circolare n. 2236 del 22 settembre 1929, il Guardasigilli dispose che in dieci capoluoghi di corte d'appello funzionassero delle sezioni apposite dei tribunali ordinari a cui il procuratore generale presso la corte d'appello poteva rimettere, discrezionalmente, l'istruttoria ed il giudizio nei confronti di soggetti infradiciottenni sempre che non fossero presenti imputati di maggiore età così facilitando, per reiterazione di esperienze, la specializzazione dell'organo. Si disponeva, inoltre, che i dibattimenti a carico dei minori degli anni diciotto, dovessero possibilmente tenersi “in sedi separate e lontane dagli edifici in cui si giudicano imputati maggiorenni, allo scopo di evitare contatti non giovevoli per i piccoli giudicabili e la stessa loro permanenza negli affollati corridoi dei palazzi di giustizia”³. Non si poteva ancora parlare di riforma, ma si trattava indubbiamente di un ulteriore passo, assai significativo, verso più concrete realizzazioni di ordine istituzionale. Tanto più che il nuovo codice penale, entrato in vigore nel 1913 simultaneamente al codice di procedura, oltre ad innalzare l'età dell'imputabilità da 9 a 14 anni e ad abbassare l'età della piena imputabilità da

² Circolare del Ministro della Giustizia V. E. Orlando, 11 maggio 1908

³ Circolare del Ministro Guardasigilli Rocco, n. 2236, del 22 settembre 1929, in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli affari di Culto*, 1929, p. 766.

21 a 18 anni, aveva introdotto, in deroga ad una logica rigidamente retributiva, l'istituto del perdono giudiziale (art. 169), inteso, secondo la relazione ministeriale, ad assicurare il trionfo di una più alta esigenza: quella di salvare dalla perdizione giovani esistenze e di favorire in tal modo il progresso civile, rendendo sempre migliori, materialmente e moralmente, le condizioni della convivenza sociale. Paradossalmente, fu proprio durante il periodo fascista che il tribunale per i minorenni, tradizionalmente inteso come istituzione di ispirazione eminentemente liberale, venne finalmente creato, con il R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, che ha trasformato profondamente il sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile.

L'esigenza di una profonda riforma del sistema di giustizia penale minorile, e quindi di una revisione della disciplina introdotta dal R.d.l. n. 1404/1934, cominciò ben presto ad avvertirsi, in corrispondenza dell'affermarsi di un nuovo approccio ideologico, teso a considerare il minore da oggetto di protezione e tutela a titolare di diritti soggettivi perfetti. Nel R.d.l. n. 1404/1934, nonché nelle disposizioni contenute nel codice penale del 1930, non sembra infatti raggiungere equilibrio e coerenza la difficile scommessa giocata tra difesa sociale e protezione del minore: l'originaria matrice positivista facilmente identificabile nell'obbligo di osservazione della personalità, nell'individualizzazione del trattamento e nella finalità rieducativa della pena, cede il passo ad istanze più marcatamente retribuzionistiche. Un'incidenza particolare, nella prospettiva della realizzazione di una legislazione più attenta e adeguata alle reali esigenze del minore, nello sviluppo di un sistema di protezione e promozione della personalità in fase evolutiva, ha senz'altro avuto la Carta costituzionale, che ha segnato un mutamento di rotta nella filosofia globale del sistema penale, non solo minorile, con un'accentuata valorizzazione della componente rieducativa connessa all'intervento sanzionatorio. Con l'entrata in vigore della Costituzione si determina, progressivamente, il maturare di una nuova sensibilità verso il problema della delinquenza minorile che attinge a premesse di ordine culturale ed ideologico profondamente mutate. Pur non delineando un compiuto statuto di tutela del soggetto minorenni, la Carta costituzionale ha offerto un notevole impulso allo sviluppo di un sistema di protezione e promozione della personalità in formazione (art. 31, comma 2, Cost.). Il minore viene riconosciuto titolare di diritti radicati su fondamentali istanze di compiuta personalizzazione; parallelamente, si prende coscienza che i problemi afferenti il comportamento deviante vanno affrontati e risolti non isolando il ragazzo dal suo contesto di vita, ma coinvolgendo e sostenendo la famiglia e attivando tutte le risorse della comunità di appartenenza. In questo nuovo quadro di riferimento l'intervento penale non può non mutare finalità e strumenti operativi: il differente approccio nell'interpretazione e nella valutazione del fenomeno della devianza minorile e la

svalutazione del profilo retributivo della risposta ordinamentale derivante dalla valorizzazione della componente rieducativa sottostante l'intervento sanzionatorio (art. 27, comma 3, Cost.), si riflette automaticamente sull'impostazione degli interventi di controllo e sull'individuazione degli strumenti capaci di fornire risposte adeguate al problema.

È solo negli anni Settanta, tuttavia, che si incomincia ad affrontare in sede parlamentare il tema della riforma del processo minorile, infatti con la legge del 1971 n. 35 vengono finalmente create le piante organiche dei magistrati minorili. Il Tribunale per i Minorenni esercita in tre tipi di competenze: civili, amministrative e penali. La competenza civile riguarda "la tutela del minore" cioè gli interventi sui minorenni in pericolo o in stato di abbandono, e riguarda soprattutto le adozioni. La competenza amministrativa riguarda gli interventi sul minore deviante e infine la competenza penale riguarda gli interventi sui minori autori di reato. Le tre competenze tentano a intrecciarsi e non sono separate tra di loro. Ma a cavallo fra gli anni ottanta e novanta nasce e si fa strada sempre di più in Italia il pieno riconoscimento del minore come soggetto di diritto. Sempre in questi anni, proficui strumenti internazionali per merito di notevoli giuristi, in materia minorile, ricordiamo le cosiddette "Regole di Pacchino delle Nazioni Unite e le numerose Raccomandazioni del Consiglio D'Europa circa le reazioni sociali alla delinquenza minorile approvate nel settembre 1987, le quali hanno inteso promuovere la protezione dei minori, riducendo il più possibile la necessità di intervento da parte del sistema giudiziario. La giustizia italiana ha finalmente raggiunto notevoli progressi alla pari dei sistemi europei. Infatti, con la modifica delle disposizioni riguardo al processo penale per gli adulti, si è creata l'entrata in vigore proprio nel 1988 del nuovo processo penale a carico di imputati minorenni: D.P.R. 448/88. Questa legge, tuttora vigente con alcune piccole modificazioni introdotte dal D.Lgs. 14/01/91 n.12, si ispira ed introduce per la prima volta nel nostro sistema penale il modello Conciliativo-Riparativo. Questo sistema non vuole alleviare la sanzione oppure mutare l'atteggiamento processuale e penitenziario pro reo, ma cerca di trovare delle modalità più efficaci di riequilibrio all'interno della sanzione, preoccupandosi della forma della pena senza minare la certezza del diritto e della pena. Inoltre, nella sua globalità, il nostro sistema penale minorile tiene conto dell'età dei soggetti e del loro stadio evolutivo della personalità e della maturazione, applicando il principio della "minima offensività del processo". In altre parole della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in modo che il danno apportato alla personalità del minorenne ed alla sua opportunità di reinserimento sociale, sia sempre inferiore al vantaggio conseguito dalla giustizia.

Coerentemente con il modello Conciliativo-Riparativo a cui fa riferimento, il sistema penale minorile prevede una serie di misure non solo di tipo detentivo e reclusivo intramurario, ma prevede una serie di interventi graduabili che consentano finalità proattive nei confronti dell'intera società.

1.2 Il nuovo processo penale minorile

Dal 1988, in Italia, il processo penale minorile (D.P.R.448/88) diviene un evento delicato ed importante nella vita del minore, una parentesi entro cui avviare percorsi di re/interpretazione della propria storia di crescita e di sviluppo. Un processo penale che, con tutte le garanzie del processo ordinario, tende a limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può provocare, producendo risposte adeguate alla personalità ed alle esigenze educative del minore. Il nuovo processo penale minorile può essere collocato in due legislazioni in ambito dei minori in cui gli interventi si ispirano ai principi di minima offensività e dell'attitudine responsabilizzante che riguarda la crescita personale e sociale del minore, altri due principi sono de-stigmatizzazione, e de-istituzionalizzazione, cioè di evitare che il sistema penale lasci tracce non positive al minore.

L'innovazione più densa di importanza del nuovo codice di procedura penale risulta l'introduzione della diversione attraverso la quale, depenalizzando il fatto (art 27) e descriminalizzando l'autore(art.28) è possibile ridurre il contatto del minore con la giustizia, attivare dei programmi per i minori e coinvolgere il minore in un percorso di mediazione tra la vittima e l'autore del reato attraverso attività conciliative tra le parti o di restituzione reale e simbolica del danno da parte del reo.

Con l'attuale codice si attiva un sistema di giustizia penale diversificato, dove il passaggio più significativo è costituito dallo spostamento dell'attenzione al minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. La giustizia penale si adegua alla capacità del soggetto adolescente di valutare la portata della trasgressione e di sopportare il peso della sanzione, contemperando istanze di risposta pedagogica con le finalità retributive più generali della pena.

Tutto ciò è reso possibile dalla presenza di un giudice naturale specializzato, all'interno di un processo adeguatamente ed appositamente strutturato. Inoltre, nel nuovo codice di procedura penale dei minori è centrale sia il concetto negli interventi penali minorili e sia quello di imputabilità in quanto i minorenni al di sotto di 14 anni non sono imputabili, mentre nella fascia d'età 14-18 il giudice deve valutare la capacità di intendere e volere che si inquadrano nella indagine sulla personalità del minore e riguarda la maturità del soggetto che ha compiuto il reato. Il pubblico ministero, il tribunale per i Minorenni e la sezione della Corte D'Appello possono sentire le opinioni di alcuni esperti, per determinare le caratteristiche della personalità e le cause del comportamento del minore.

Il testo normativo, complessivamente, promuove provvedimenti che consentano la rapida chiusura del processo; la riduzione di risposte limitative della libertà personale e più in

generale la riduzione del danno che l'impatto con la giustizia può produrre sul piano educativo.

La norma indica inoltre sentieri diversificati di uscita dal circuito penale che valorizzano interventi di aiuto e sostegno attuabili attraverso l'azione diretta con il ragazzo, la sua famiglia, il suo contesto allargato di relazioni, il suo ambiente, ed attraverso l'azione indiretta che coinvolge il livello territoriale, mediante il coinvolgimento delle risorse presenti nel contesto per una risposta al fenomeno della devianza congruente alla realtà in cui si origina e si sviluppa.

Le linee-guida individuabili evidenziano come il legislatore abbia sottolineato il diritto del minore:

- all'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento;
- all'adeguatezza nell'applicazione delle norme alla sua personalità ed alle sue esigenze educative;
- alla tutela della riservatezza, al diritto di informazione sugli atti,
- sulle fasi ed i provvedimenti adottati, come condizione necessaria per promuovere quel processo di responsabilizzazione progressiva, alla specializzazione dei soggetti implicati nel processo che interagiscono con il minore, ossia giudici, operatori sociali, polizia giudiziaria, difensori ecc.

Invece, sul piano operativo ciò comporta:

- la facoltatività dell'arresto e del fermo,
- l'individuazione di misure cautelari non detentive come le prescrizioni, la permanenza in casa e il collocamento in comunità educativa con utilizzo residuale della custodia in carcere,
- la possibilità di rapida uscita dal circuito penale attraverso istituti giuridici specifici come per es. l'irrelevanza del fatto;
- la possibilità di sospendere il processo e di mettere alla prova il ragazzo, che rappresenta sul piano delle soluzioni introdotte la più innovativa in quanto consente la possibilità di estinzione del reato per esito positivo della prova; la possibilità di adottare nell'ambito del processo penale temporanei provvedimenti civili a tutela del minore;
- una diversa e più funzionale organizzazione dei servizi minorili chiamati a collaborare con l'autorità giudiziaria.

L'intervento penale si basa, pertanto, sulla diversificazione della risposta, che si connota come adeguata alla gravità del fatto, ma soprattutto alla personalità, alle esigenze educative del minore, alla necessità di non causare interruzioni dannose al processo evolutivo della sua

personalità e di non trasformare l'impatto con la giustizia in un'esperienza destrutturate e diseducativa.

Importanti passaggi significativi nel D.P.R. 448/88 sono: la centralità della dimensione educativa nell'azione penale, la strategia relazionale e reticolare dell'intervento penale per connettere la pluralità di attori sociali coinvolti e la necessità di potenziare percorsi di sviluppo diversificati sul piano operativo (potenziare le opportunità territoriali), tecnico (promuovere ed incentivare la professionalità degli operatori, investire in formazione), organizzativo (sviluppare formule di coordinamento e di integrazione e favorire all'interno della giustizia minorile nuovi assetti organizzativi). Inoltre, secondo il D.P.R. 448, il giudice ha il dovere di spiegare al minorenne imputato, il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza: la legge vuole che il minore si renda conto di quello che accade nel processo e del perché accade.

Il processo penale si divide in tre fasi: la prima è la fase delle indagini che è svolta dalla Procura che esercita l'azione penale e inizia il procedimento, accetta il reato e inizia indagine sul minore.

In questa fase c'è la presenza del GIP, giudice delle indagini preliminari. Inoltre, il compito del GIP anche di applicare le misure cautelari, che in situazioni di particolare gravità e tenendo conto dell'esigenza di non interrompere nel minore i processi educativi in atto (art.19).

La seconda fase è l'udienza preliminare, GUP; che può archiviare il caso, rinviarlo a giudizio o prendere provvedimenti specifici. La terza fase è quella dibattimentale, dove vengono presentati solo i casi più gravi, che sono inviati a giudizio dal GUP. Comunque, sia il GIP che il GUP possono intervenire anche nelle prime due fasi, ovviamente tenendo in considerazione il caso e soprattutto di evitare il più possibile il minore nel sistema penale.

Inoltre, è con il nuovo Codice di Procedura penale minorile, in modo particolare, che si rafforza l'idea di un interscambio tra territorio e servizi della giustizia in campo penale. Si viene ad avere una definizione dell'assetto organizzativo e gestionale dei servizi dell'amministrazione della giustizia minorile (art. 7 e 8). Infine, vengono denominati Centri per la Giustizia Minorile (CGM) dipendenti dal Ministero della Giustizia, con competenza regionale e funzioni relative alla direzione dei centri di rieducazione, alla programmazione, al coordinamento dell'attività dei servizi ed al collegamento con gli Enti Locali. I servizi dei centri della Giustizia Minorile, oggi, sono: uffici di servizio sociale per i Minorenni (USSM), gli istituti penali per i minorenni (IPM). Gli Istituti Penali per i Minorenni ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 21, nel caso in cui il reato a cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età) in custodia cautelare o in esecuzione di

pena detentiva. Il D.P.R. 448/88, ha introdotto il principio della residualità della detenzione per i minorenni, opera, di fatto, rispetto al passato, una decentralizzazione del carcere nel sistema penale minorile.

I centri di prima accoglienza (CPA), le comunità e gli istituti di semilibertà fanno parte della complementarietà dell'azione tra i servizi e sul potenziamento dell'operatività integrata.

Inoltre, l'innovazione ancora più rappresentativa della 448/88 è rappresentata dall'art.28 sospensione del processo e messa alla prova quale forma diversion con intervento, che nel prossimo capitolo si tratterà in modo più specifico.

Nel 1985 l'ONU approva le regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile e più tardi, nel '90, la stessa ONU, con le risoluzioni "Principi direttivi di Riyadh sulla prevenzione della devianza minorile" e "Regole minime per la protezione dei minori privati della libertà", invita a prevedere attenuazioni di responsabilità, ristrette limitazioni della libertà personale, approntamento di strutture specifiche, specializzazione di tutti coloro che operano a contatto coi minori del penale, norme di cautela deontologica per gli operatori di polizia. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono anche i principi affermati dalla Costituzione ad ispirare la legislazione penale e processuale minorile.

1.3 Lo psicologo nella giustizia penale minorile

La presenza degli psicologi nella giustizia minorile ha una tradizione che risale al 1934, quando con l'istituzione del Tribunale per i minorenni, veniva affermata la necessità di affiancare al giudice togato "un esperto". Gli psicologici tendono ad operare nei centri rieducativi per i minorenni con una duplice funzione: sia nell'accertamento dell'osservazione della personalità sia nel collaborare all'opera rieducativa.

In questo paragrafo ci focalizziamo soprattutto sulle attuali funzioni dello psicologo alla luce delle nuove normative processuali per i minorenni D.P.R 448/88. Lo psicologo opera nel settore minorile sia nella attività diagnostica e prognostica, in fase processuale, ai fini dell'imputabilità e della pericolosità sociale del minore che nell'attività conoscitiva e di intervento sia in fase processuale e in fase dell'esecuzione della pena, quest'ultima fase, grazie al D.P.R 448/88, ha segnato un nuovo stile operativo. Prima di analizzare sotto l'aspetto metodologico l'intervento psicologico nel contesto penale minorile, è opportuno sottolineare lo spazio normativo e professionale in cui lo psicologo è chiamato ad intervenire all'interno dei Servizi della Giustizia deputati alla presa in carico di minori autori di reato, al di fuori perciò delle situazioni in cui lo stesso, nominato dal giudice, interviene per effettuare perizia. Il Decreto Legislativo 272/89, recante le norme attuative della legge 448/88 disciplinante il processo penale a carico di minorenni, prevede l'istituzione di Servizi della Giustizia: Centri di Prima Accoglienza, Uffici di Servizio Sociale, Istituti Penali e di Comunità, all'interno dei quali opera un personale specializzato e differenziato per competenza, educatori, assistenti sociali e psicologi, che prendono in carico il minore ultraquattordicenne autore di reato. Tali strutture sono rappresentate dai servizi facenti parte dei Centri per la Giustizia Minorile. Lo psicologo, all'interno di questi servizi, si trova quindi ad intervenire con obiettivi differenziati a seconda della struttura in cui si trova ad operare e del momento penale in cui interviene. Quello che gli viene chiesto è di offrire un contributo specifico per poter effettuare una corretta osservazione della personalità del minorenne ai fini di una valutazione di imputabilità quanto per orientare la decisione del magistrato nella disposizione di misure alternative alla detenzione sia in fase cautelare sia in esecuzione pena, per verificare la fattibilità di applicazione di benefici giuridici (art 28 sospensione del processo e messa alla prova) e non ultimo per poter impostare in un più mirato progetto di trattamento sia all'interno che all'esterno della struttura carceraria per poi attivarsi, nello specifico, in programmi psicoterapeutici o di sostegno psicologico, di breve o lunga durata a seconda delle caratteristiche specifiche del caso.

L'art. 9 della legge 448/88, pone, in risalto infatti, l'accertamento della personalità del minore come elemento indispensabile per l'Autorità Giudiziaria nella valutazione della responsabilità dell'azione reato e della risposta penale più idonea da dare ad essa, contrariamente a quanto di fatto avviene per gli adulti, l'art.220 del c.p.p. infatti, sancisce il divieto di accertamenti sulla personalità al di fuori di indagini su vizio totale o parziale di mente. Il contributo che lo psicologo può offrire in questo contesto, è quindi di utilizzare le proprie competenze specifiche per conoscere il minore, per arrivare a definire un profilo di personalità, per evidenziare le capacità e risorse possedute dallo stesso nonché per raccogliergli i bisogni e sulla base di tutto ciò impostare e attivare un percorso di cambiamento. Per quanto riguarda i diversi servizi, le specificità e le differenze più evidenti nelle quali opera lo psicologo, sono, soprattutto i CPA, gli IPM e gli USSM. Lo psicologo non è sempre presente stabilmente nella struttura carceraria: in genere lavora sulla base di un rapporto di consulenza e si reca in carcere più volte alla settimana per il colloquio con i ragazzi detenuti, partecipa agli incontri con gli operatori per i suggerimenti opportuni sulle proposte da fare al magistrato di sorveglianza. Molto spesso i colloqui con i ragazzi, specie quello iniziale, sono di fondamentale importanza per impostare e gestire un percorso di aiuto.

Il centro di prima accoglienza è stato introdotto con il processo minorile per due motivi importanti: "ammorbidire" il primo, contatto del minore con la giustizia, che è considerato non come una struttura di carcere ma una sorta di filtro che ha il compito di illustrare al minore autore di reato, "cosa lo può attendere" in termini di iter giudiziario. L'altro che il minore rimane nel CPA non più di 96 ore. In questa fase si raccolgono le prime informazioni sul caso, si contattano i servizi sul territorio, da cui il giudice possa trarre indicazioni più valide per determinare la misura cautelare più idonea.

L'istituto penale minorile accoglie i ragazzi in custodia cautelare o espiazione in pena. Le attività psicologiche si differenziano sia in attività di sostegno per gli imputati che di osservazione e di trattamento per i condannati. La differenza degli interventi vanno dalla misura cautelare meno restrittiva a quelle più restrittive. Negli uffici di servizio sociale, invece, lo psicologo insieme all'assistente sociale, segue i ragazzi in misura cautelare non detentiva, i ragazzi messi alla prova e gli affidati alla prova, piena libertà. In alcuni tribunali per i minorenni vengono svolti anche interventi di mediazione penale.

Comunque, lo psicologo lavora in un'equipe con l'educatore e l'assistente sociale, tenendo in considerazione le differenze di ruolo fra le equipe, ma è importante garantire la continuità dell'intervento al minore autore di reato nel passaggio da una misura all'altra.

Inoltre, si deve sottolineare che lo psicologo è presente in altre sedi della giustizia minorile, presso il Tribunale per i minorenni, sia in fase di G.U.P.(giudice delle indagini preliminari)

che di dibattito. In questa sede lo psicologo, in qualità di componente privato, affianca il giudice togato per una lettura ampia delle problematiche riguardanti il caso.

Nei servizi tecnici e nell'ufficio centrale della Giustizia Minorile, lo psicologo collabora nell'attività di programmazione e coordinamento dell'attività dei servizi con gli enti locali (art. 7 legge 272/89). Infine, egli fa parte della Scuola Di Formazione Del Personale per i minorenni con le funzioni che riguardano tutte le fasi del processo.

Lo psicologo potrà utilizzare alcuni strumenti in questo ambito, fermo restando la priorità dell'utilizzo del colloquio, in ogni caso indispensabile, potrà considerare la possibilità di utilizzare i reattivi psicologici privilegiando tra questi, i test proiettivi ed in particolare il Rorschach che per la sua peculiare complessità e competenza offre una visione a 360 gradi del funzionamento della personalità esaminata.

Nella prassi operativa, sin dal primo incontro, è opportuno informare il minore, che si è lì non perché altri operatori hanno riscontrato in lui una patologia mentale, ma perché insieme si possa fare un lavoro che lo porti a conoscersi meglio e che in tutto ciò lo psicologo sarà valutativo ma non inquisitorio. Sarà opportuno informarlo circa le modalità e finalità dell'intervento e dunque sulla possibilità che si possono utilizzare tecniche diverse dal colloquio come i test.

In questa fase di presentazione del ruolo, degli strumenti e delle ispettive che connotano l'intervento psicologico, si avrà cura di lavorare per una chiara definizione del rapporto, che è la fase più delicata, bisogna agganciare il ragazzo che non ha scelto di incontrare lo psicologo, lo incontra per prassi e il più delle volte ha necessità di ottenere chiarimenti sul suo ruolo ed ha necessità di sapere che aiuto può offrirgli in un Servizio che fa parte del sistema di giustizia.

Tutto ciò che in termini chiamiamo "consenso informato" acquista all'interno un'importanza significativa sul piano del processo di responsabilizzazione del minore che partendo dall'acquisizione di consapevolezza di quanto gli si va proponendo passa dall'essere soggetto passivo di un intervento che non ha scelto all'essere protagonista attivo di un intervento.

Molte volte capita di trovarsi in situazioni in cui tempi non corrispondono ai tempi necessari per poter eseguire un buon intervento e si può trovare in situazioni in cui la richiesta della magistratura circa la decisione o modifica di misure alternative alla detenzione, vengono poste allo psicologo dei tempi troppo ristretti ovviamente per prendere dei provvedimenti che tuttavia tutelano il minore.

Spesso lo psicologo che segue il minore nell'iter penale, ha solo il tempo necessario per attivare tali percorsi, in alcuni casi, lì dove recepisce la ristrettezza dei tempi entro cui il suo intervento è limitato, non approfondisce l'indagine in modo idoneo.

Capitolo 2

ASPETTI SOSTANZIALI DELLA MESSA ALLA PROVA

2.1 Origine e *ratio* dell'istituto

L'art 1 del D.P.R. 448/88 stabilisce che “Nel provvedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esso non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicabile in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne.” Tale norma ribadisce che la finalità fondamentale del processo penale minorile è l'educazione del minore al rispetto della legalità. Alla punizione del giovane che si è reso responsabile di un illecito, prevale il recupero del minore con interventi e provvedimenti appropriati. Scelta determinata dalle caratteristiche proprie dei minori che si trovano in una fase di formazione della propria personalità e, spesso, ad un bivio tra scelte di legalità o di illegalità, è da addebitare ai condizionamenti opposti all'ambiente familiare e sociale in cui vivono. Le scelte di illegalità sono determinate, specie nei bambini e negli adolescenti, da condizionamenti familiari, sociali e ambiente che inducono i giovani a cercare con la “scorciatoia” del crimine quanto potrebbero ottenere con l'impegno personale, lo studio, il lavoro e, in ogni caso, con i sistemi legali. Sono rari i casi in cui i giovani che vivono in realtà in cui il crimine, il sistema ordinario per il raggiungimento delle proprie finalità, per il soddisfacimento dei propri bisogni o per l'affermazione della propria personalità nel gruppo osservano la legalità. Famiglie in crisi, genitori poco attenti o distratti a loro volta da esigenze egoistiche, ambienti urbani degradati, gruppo giovanili nei quali comportamenti trasgressivi ed illegali costituiscono la normalità, la tentazione e la suggestione consumistica alimentate dall'esempio dei coetanei e dai bombardamenti, spesso ingannevoli, dalla pubblicità costituiscono il fertile terreno delle scelte illegali giovanili, soprattutto nei casi in cui viene meno la funzione educativa dei genitori, della scuola e delle altre istituzioni preposte al sostegno dei più giovani.

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova rappresenta una importante innovazione nella politica criminale minorile.

Prima della introduzione definitiva attraverso il D.P.R. n. 448 del 22.09.1988 (d'ora in poi c.p.p.m.), l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova era stato oggetto di più tentativi di definizione. I primi progetti risalgono già al 1976 e precisamente al d.d.l.

recante la "Delega legislativa per l'emanazione di una nuova legge in materia di intervento penale nel campo minorile", in cui si sottolineava l'opportunità, nel caso di un minorenni la cui personalità non fosse già strutturata in senso delinquenziale, di "cercare di risolvere la crisi del ragazzo con idonei provvedimenti di sostegno e attendere, per pronunciarsi definitivamente in sede penale, l'esaurimento del periodo di esperimento e di sostegno al minorenni".⁴

Il testo del disegno di legge precisava, inoltre, che l'adozione del provvedimento poteva essere consentita esclusivamente nei casi in cui il reato commesso dal minorenni non fosse di particolare gravità.

Nel 1986 è la volta di un nuovo progetto di legge circa la sospensione del procedimento. Si tratta dell'art. 75, comma 2, del d.d.l. recante la "Riforma del sistema della giustizia minorile", il quale prevedeva la possibilità per il Tribunale di sospendere il procedimento per un periodo non superiore ad un anno, nel caso in cui si ritenesse di dover meglio valutare la maturità del minorenni e di avvalersi, per il raggiungimento di tale obiettivo, di un dettagliato programma di messa alla prova.

L'anno successivo è il 1987, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova raggiunge la piena legittimazione con l'introduzione nel sistema penale.

La direttiva è dell'art. 3 della legge delega n. 81 del 16.02.1987 riguardante il nuovo rito penale, ricollega al "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minorenni sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti" la "facoltà di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti". Tale direttiva è stata, infine, recepita nell'art. 28 c.p.p.m. che delinea compiutamente in tutti i suoi aspetti la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova appartiene alla grande famiglia del probation. Il probation è un istituto del diritto penale di origine angloamericana, consistente in una condanna che, in luogo della pena detentiva, impone al condannato di osservare determinate condizioni idonee a facilitare il suo reinserimento sociale, sotto la supervisione dei servizi addetti al controllo dei condannati ammessi al probation. La principale funzione del probation è di offrire programmi di trattamento individualizzati che facilitino il recupero del condannato, evitando il danno derivante dalla detenzione in un istituto di pena. L'origine storica del probation risale al sistema anglosassone che l'ha proficuamente adottata, per poi trovare pieno riconoscimento soltanto recentemente nella normativa internazionale.

⁴ F.Palomba Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè, 2003

Nel contesto internazionale fondamentale documento programmatico è rappresentato dalle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" (le c.d. Regole di Pechino, approvate dal VI Congresso delle Nazioni Unite il 29.11.1985), le quali prevedono all'art. 11 il ricorso a misure extra-giudiziarie, alla c.d. diversion, al fine di trattare i casi dei minori che delinquono con soluzioni di tipo riparativo - restitutivo ed evitare così le conseguenze negative di un procedura penale giudiziaria; all'art. 18 prevedono, poi, la possibilità di concludere il giudizio con formule il più possibile diversificate e flessibili: probation, collocamento in comunità, mediazione, sanzioni penali sostitutive, affidamento familiare ecc.. Anche il Consiglio d'Europa ha individuato una serie di principi fondamentali in materia con la Raccomandazione n. 87/20 (Strasburgo, 17.09.1987) che all'art. 2 raccomanda di incoraggiare lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto (diversion - mediation) da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema di giustizia penale.

La sospensione del processo con messa alla prova ha fatto ingresso nel nostro ordinamento realizzando finalmente un passo importante in una prospettiva di reale decarcerizzazione. In realtà, esistono nel nostro ordinamento anche altre forme di probation: l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale e l'istituto che consente di applicare sanzioni sostitutive alla pena detentiva, come la semidetenzione o la libertà controllata.

Tuttavia, sebbene la messa alla prova si collochi nel solco del probation, da esso si discosta per alcune originali peculiarità.

Mentre le forme di probation utilizzate all'estero attengono in genere alla fase dell'esecuzione, intervengono cioè solo dopo l'emanazione di una sentenza di condanna, costituendo un'alternativa alla espiatione della pena, l'art. 28 c.p.p.m. introduce una vera innovazione rispetto al modello originario di probation anglosassone.

Autorevole dottrina definisce l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova "un ibrido" tra probation e diversion.

La diversion, assente nel nostro ordinamento, consiste nella sottrazione del minorenne al circuito giudiziario, prima che sia esercitata formalmente l'azione penale, e nel suo affidamento agli organi assistenziali.

Il probation, invece, è uno strumento alternativo alla detenzione, successivo ad una sentenza di condanna e, pertanto, non elusivo delle conseguenze stigmatizzanti di un provvedimento decisorio.

L'istituto della messa alla prova coniuga gli aspetti positivi della diversion e del probation. Novità della messa alla prova, infatti, è di riferirsi alla fase antecedente la sentenza, trattasi di una forma di probation processuale, nel senso che essa si colloca in una fase anteriore non

solo alla determinazione e/o esecuzione della pena, ma anche all'accertamento formale della responsabilità; essa interviene nel corso del processo, comportandone la sospensione allo scopo di consentire al giudice di valutare la personalità del minorente all'esito della prova.

In tal modo, secondo la dottrina, "lo stesso processo oltre ad essere terreno per l'accertamento del fatto, diviene strumento di intervento sulla personalità dell'imputato, occasione per realizzare l'obiettivo di recupero che costituisce la ratio dell'istituto".⁵

Con la messa alla prova si pone l'accento più che sul fatto o sull'evento criminoso, sulla personalità in formazione del minorente e sul suo diritto all'educazione.

In tale prospettiva, ben si esprimeva la giurisprudenza di merito subito dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo penale minorile, affermando che "nell'ambito di una più approfondita valutazione della personalità degli imputati minorenni va disposta la sospensione del processo e la messa alla prova al fine di verificare se, all'esito della prova stessa, il fatto addebitato possa considerarsi come meramente episodico e del tutto discordante rispetto ad un sistema di vita improntato ai valori di solidarietà e di rispetto della persona umana".

Il minorente e la sua personalità sono valutati non come erano al momento del fatto e neppure come si manifestano attualmente al momento del processo, ma come possono evolvere con riferimento ad uno specifico progetto.

L'oggetto del processo si sposta dal fatto alla persona ed il tempo del giudizio dal passato al presente. Significativa a tal riguardo è una frase dei Carlo Alfredo Moro, "Non è il passato che va analizzato, ma è il futuro che va programmato".

Questo istituto, mirando fondamentalmente alla salvaguardia della personalità del minorente, gli offre l'opportunità di uscire rapidamente dal circuito penale sottoponendolo ad una serie, più o meno ampia, di prescrizioni il cui adempimento comporta l'estinzione del reato. Lo scopo della messa alla prova è, dunque, valutare la personalità del minorente al suo esito, valutazione che non viene effettuata al momento del fatto, bensì in un momento successivo. Si tratta, quindi, di valutare l'evoluzione della personalità del minorente dopo il fatto, di accertare un processo di crescita e cambiamento verso traguardi di positivo inserimento sociale e di distacco dal reato commesso.

In tal modo il giudice compie una valutazione non statica ma dinamica della personalità, guardando "non una fotografia ma un film che dal passato si concretizza nel presente e si proietta nel futuro. "

Se la valutazione della prova è positiva si giunge alla estinzione del reato: vuol dire che la personalità si è evoluta e si è avviata ad un positivo cambiamento. Pertanto, con la messa alla prova si perseguono due obiettivi fondamentali: estromettere il minorente dal circuito penale

⁵ F.Palomba Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè, 2003

evitandogli la condanna e offrigli la possibilità di un cambiamento con il supporto di opportuni aiuti.

Il "patto" sottostante alla messa alla prova è il seguente: lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva ed offre l'estinzione del reato; il minore non solo deve impegnarsi a non compiere più il reato, ma altresì ad intraprendere e proseguire un progetto di cambiamento, naturalmente col sostegno e con l'aiuto dei servizi che lo Stato deve impegnarsi ad offrigli.

Inoltre, applicare la messa alla prova per reati gravissimi, come l'omicidio, una scelta che da un punto di vista psicologico comporta per il minore i rischi di deresponsabilizzazione di mancata elaborazione di senso di colpa ed anche della perdita di valore della vita umana nel vissuto del ragazzo; per i parenti e gli ambienti sociali legati alla vittima può dar luogo ad effetti negativi in termini di iniquità e ingiustizia.

La messa alla prova si applica ai soggetti che sono minorenni nel momento che hanno commesso reato, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento della maggiore età prima o nel corso del processo.

2.2 Presupposti applicativi della messa alla prova

In linea generale, si può dire che la messa alla prova viene disposta dal giudice ogni qual volta ritenga esperibile con concrete possibilità di successo un tentativo di recupero del minore. Il giudice infatti, può disporla con ordinanza, quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito di un periodo di osservazione, trattamento e sostegno, idoneo a favorirne la rieducazione ed il reinserimento. I presupposti per l'applicazione della messa alla prova, sono classificabili in oggettivi e soggettivi a seconda che si riferiscano alla verifica di fatti e circostanze estranei alle condizioni personali dell'imputato oppure che abbiano attinenza con quest'ultime.

I presupposti oggettivi riguardano il consenso del minore e il suo accertamento della responsabilità penale, in ragione della natura di misura penale attribuibile alla messa alla prova e della necessità di contemperare la sua applicazione con la salvaguardia ed il rispetto del principio di legalità e della presunzione di non colpevolezza. E' importante rilevare la sussistenza di un fatto penalmente rilevante e la commissione di tale fatto da parte dell'imputato, in assenza di cause di giustificazione. Invece i presupposti soggettivi per la sospensione del processo e per la messa alla prova sono anzitutto quelli concernenti la personalità del minore per il quale la misura deve essere utile e costruttiva. L'art. 28, infatti, subordina la concessione della messa alla prova, al fatto che il giudice ritenga "di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova.

La personalità del minore infatti, non viene qui in considerazione nel suo aspetto statico, riguardante solo le caratteristiche psicologiche, ma in un'accezione dinamica, come capacità del minore di rapportarsi al complesso delle sue condizioni socio-ambientali, familiari ed individuali riferibili, non solo al momento del fatto e del processo, ma anche al futuro. Inoltre, è importante che il giudice deve poter offrire al minore un beneficio che, con rilevante grado di probabilità, gli permetterà, nel tempo ed in modo progressivo, di reinserirsi nella società; per questo motivo, quando decide di mettere alla prova il ragazzo, deve essere convinto dell'effettiva utilità del provvedimento, soprattutto alla luce della personalità del destinatario e della sua disponibilità ad adeguarsi ad un progetto di sostanziale cambiamento di vita. Quindi, il giudice, se vuole realmente garantire che il minore tragga una qualche utilità dalla concessione della messa alla prova, non deve limitarsi ad esaminare la realtà dei fatti concreti, alla ricerca della responsabilità effettiva dell'imputato, ma valutare, prima di ogni altra cosa, la possibilità di evoluzione della personalità del giovane verso traguardi di positivo inserimento sociale e di distacco dal reato commesso.

Nella messa alla prova si presuppone anche un accertamento circa la capacità di intendere e di volere del minore, dal momento che, in mancanza di tale requisito, il giudice dovrebbe rilevare il difetto di imputabilità dell'accusato e pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

L'attuazione della prova presuppone, infatti, l'adeguamento ad un progetto di intervento fondato su una consapevole assunzione di impegni da parte dell'imputato, quindi se esso fosse incapace di intendere e di volere sarebbe contraddittorio attribuirgli poi la coscienza e la volontà necessarie per aderire alla prova.

2.3 Le fasi del procedimento di messa alla prova

L'iniziativa della sospensione del processo e della messa alla prova, ai sensi dell'art. 28, può essere assunta, durante il procedimento di primo grado, o in corso di udienza preliminare o in dibattimento, dalle parti o dal giudice d'ufficio. Senza dubbio, la sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, dal punto di vista della difesa, un espediente processuale ottimale, soprattutto in ragione della possibilità dell'esito positivo di tale esperimento, che non lascia tracce nel casellario giudiziale del minore, estinguendo il reato. Si ritiene dunque che il difensore sia tenuto prima di ogni altro a vagliare l'opportunità della prova, addirittura a rischio di trovarsi in contrasto con i genitori del minore o con i servizi che lo hanno in affidamento. Lo stesso minore imputato può richiedere la messa alla prova, benché ne sia difficilmente pensabile l'attivazione senza il sostegno ed il tramite della difesa tecnica. Al P.M, invece, è affidato il compito di registrare le valutazioni psicologiche e sociologiche compiute dai servizi e di sintetizzarle con la verifica dei presupposti giuridici per l'applicazione della misura coordinando le diverse sfere di competenza. Comunque, tale provvedimento, è possibile adottarlo durante la fase dell'udienza preliminare, per ridurre l'impatto sul minore del processo penale, ma comunque si può utilizzare tale strumento anche nel corso del dibattimento. La messa alla prova infatti, presuppone un accertamento di responsabilità del minore. Una volta che sia stata presa l'iniziativa in merito alla disposizione della prova, indipendentemente da chi ne sia stato il promotore, occorre sottolineare come la decisione di accoglimento appaia subordinata ad una pluralità di interventi. Nell'art. 28 D.P.R 448/1988 si richiede infatti, che il giudice disponga la prova "sentite le parti", in applicazione del principio processuale generale del contraddittorio. La decisione sulla sospensione del processo con messa alla prova presuppone, quindi, per un coinvolgimento specifico dei contendenti su opportunità e modalità del trattamento, la preventiva attivazione di un contraddittorio tra le parti davanti al giudice. Infatti, stabilendo che il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo solo "sentite le parti", induce a ritenere che l'instaurazione del contraddittorio sia condizione essenziale per l'emissione del provvedimento sospensivo. Il richiamo alle "parti" comporta, quindi, l'obbligo della previa audizione del P.M e del difensore. Riguardo all'imputato, si è precisato che gli va riconosciuto un vero e proprio diritto all'informazione sulla prova, sulle prospettazioni formulate dai servizi e sulle conseguenze della scelta di un dato iter processuale. Anche il minore deve essere sentito dal giudice, in modo da conoscere il suo parere e raccogliere la sua adesione al progetto. Inoltre, nel percorso della messa alla prova hanno indubbiamente un ruolo centrale i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, che forniscono al giudice le informazioni che sono a

fondamento dei suoi provvedimenti: le notizie sulla persona e sull'ambiente soci familiare del minore, il progetto di messa alla prova, l'andamento e l'esito della stessa.

Tale percorso inizia, su impulso da parte, dei servizi minorili o di ufficio, con la conoscenza del giovane attraverso le indagini nel suo ambiente sociale: composizione, caratteristiche, storia e problematiche del nucleo familiare. Occorre, quindi, effettuare un 'analisi approfondita per cercare di individuare le possibili cause che hanno indotto l'imputato alle scelte illegali. A tale fine sono particolarmente rivelanti gli incontri e i colloqui con il minore e i suoi familiari.

Quando la conoscenza del giovane e le cause che lo hanno portato a delinquere sono sufficientemente chiare è possibile cercare di predisporre un progetto di recupero del giovane che, superando le cause e i condizionamenti che lo hanno indotto al reato, possa avviarlo ad una positiva maturazione ed ad un'autonomia che possono garantire scelte di vita future improntate alla legalità, da non intendersi solo come mero rispetto di leggi che magari non si comprendono o non si condividono, ma come impegno alla solidarietà, al rispetto degli altri gli altri e, in definitiva, anche di se stesso. Una volta chiarito quali siano le modalità di avvio della procedura di messa alla prova, si presenta il problema di raccordare l'art. 28 D.P.R. 448/1988 con il contenuto dell'art. 27 d.lgs. 272/1989, a norma del quale, il giudice provvede a disporre la sospensione del processo e la messa alla prova del minore "sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio - assistenziali degli enti locali". Il progetto di intervento costituisce, quindi, allo stesso tempo, il contenuto della decisione del giudice ed il programma di vita che il minore si impegna ad assumere.

I contenuti del progetto di messa alla prova devono essere, concordati e condivisi dal minore e, dai suoi familiari. Inoltre, deve essere adeguato rispetto alla personalità del minore, al tipo di reato commesso; tale personalizzazione del programma, infatti, è un dato dal quale non si può prescindere se si vuole realmente mettere il minore nella condizione di assolvere a quegli impegni di cambiamento e di reinserimento sociale che la prova presuppone. Per arrivare al raggiungimento all'obiettivo dal progetto è senz'altro necessaria una co-costruzione di esso affinché il giudice, gli operatori sociali, il ragazzo e la famiglia, pur nella diversità delle funzioni e dei ruoli reciprocamente giocati, costruiscano insieme le condizioni perché la messa alla prova possa funzionare, attraverso un impegno a mantenere attive quelle condizioni, ad ipotizzare e, per questa via, controllare, gli incidenti di percorso. Imporgli compiti non condivisi può indurre il giovane a ritenere di subire una sanzione e ad adeguarsi ad essa solo per esigenze processuali; decorso il periodo di prova rivoluzionerà le sue scelte, magari riprendendo condotte illegali. E' necessario, accompagnare e sostenere il minore sia

nella fase di preparazione del progetto di messa alla prova, sia durante il periodo di sospensione del processo. Sono sempre i servizi minorili ad effettuare le necessarie verifiche ed a fornire al giovane i sostegni necessari, ed l'elaborazione del viene svolto dagli assistenti sociali ed i limiti del potere di sindacato del giudice sul lavoro dei servizi.

Il progetto, deve, inoltre, prevedere anche le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

Lo svolgimento della prova, la cui durata massima varia in relazione alla pena edittale prevista per i reati per i quali si procede: tre anni, per i reati per cui è prevista la pena o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, un anno negli altri casi. Durante il periodo di svolgimento della prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Il minore in prova viene affidato dal giudice ai servizi minorili, i quali, anche in collaborazione con i servizi locali, devono svolgere le "opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno" (art. 28 co. 2 d.p.r. n.448/1988). I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia hanno, dunque, il compito della gestione tecnica della prova, come *continuum* rispetto all'attività, svolta in precedenza di accertamento sulla personalità e di elaborazione del progetto. Chiamato in causa in questo ambito però, non è solo il servizio sociale, benché questa figura professionale debba essere considerata come la principale deputata a seguire la prova; infatti, chiaramente possono essere utilizzati anche altri operatori del settore minorile, quali quelli operanti nell'area pedagogica o psicologica degli istituti e servizi ex art. 7 d.lgs 272/1989. Inoltre i servizi minorili giudiziari devono, soprattutto in questa fase, collaborare con i servizi locali, che magari hanno già in carico il minore e ne conoscono la situazione socio-familiare. Ad essi, in particolare, spetta una funzione di mediazione sociale, cioè di raccordo tra i bisogni del minore e le risorse presenti nella società. Ciò vale, sia per le funzioni assistenziali previste dal d.p.r 616/1977 e dalle diverse leggi regionali di riordino dei servizi sociali, sia per le risorse spontanee e di volontariato (associazioni, gruppi sportivi, operatori economici, etc.) che sono non meno importanti di quelle istituzionali. Il giudice rimane però il principale referente della prova, ed in tale veste, deve essere informato periodicamente dai servizi "dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso" ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, un anno negli altri casi. Il contenuto del progetto ha carattere dinamico, nel senso che può mutare qualora, nel corso della sua esecuzione, una o più delle attività educative o di sostegno previste vengano meno per ragioni non imputabili al minore o si rivelino concretamente incompatibili con le risorse fisiche e mentali dell'imputato. In questi casi, il progetto non va interrotto, ma su proposta dei servizi e in accordo con il giudice, il progetto può essere semplicemente modificato. Sempre, durante lo svolgimento della prova, è

importante la posizione del minore. Durante la prova, infatti, il ragazzo si trova sottoposto a particolari dinamiche psicologiche che devono essere tenute presenti da parte dei soggetti adulti, al fine di adeguare atteggiamenti psicologici, tecnica pedagogica e consigli. In particolare è utile esaminare il significato del rapporto del ragazzo con l'operatore sociale, soprattutto con riferimento alle attese del minore nei confronti di tale soggetto. Tale rapporto è fondamentale per creare nel minore il giusto impegno nel progetto. Nella fase preparatoria del progetto dunque, è importante che il minore venga reso consapevole, da parte dell'assistente sociale che lo ha in carico, dei ruoli che ciascuno deve assumere e degli impegni di cui il ragazzo si deve fare carico, in modo da evitare che quest'ultimo scambi la disponibilità dell'operatore con la speranza di benevolenza.

Decorso il termine di sospensione del progetto i servizi prevedono di redigere una relazione sul percorso della messa alla prova e sui risultati raggiunti. La valutazione conclusiva, verte sull'esame della personalità del minore dopo la prova. Evidentemente il concetto di personalità è, ai fini, in senso non statico ma dinamico, e cioè con riferimento alla possibilità che nel soggetto si siano prodotti dei cambiamenti. Si esamina, quindi, un percorso, da un punto iniziale ad un punto di arrivo. L'art. 29 D.P.R. 448/1988 afferma che il giudice deve tenere conto "del comportamento del minore" e "dell'evoluzione della sua personalità". Quindi viene fissata apposita udienza nella quale il giudice opera una valutazione sull'esito della prova, dichiarando l'estinzione del reato in caso di esito positivo si considera superata la prova ed il reato è dichiarato estinto. Nel caso in cui, invece, il giudice ritenga che la prova abbia avuto un esito negativo, questi procederà a norma degli art 32 e 33 dpr. 448/1988, ovvero fisserà l'udienza preliminare o dibattimentale, avendo acquisito tra l'altro, attraverso il periodo di prova, ulteriori elementi di giudizio sulla personalità del minore, utili al fine di prendere nei suoi confronti la decisione più congrua. Gli "indici rivelatori" negativi possono essere vari: la trasgressione degli impegni assunti, la commissione di ulteriori gravi reati, la mancanza di collaborazione con i servizi sociali, il disinteresse o l'intolleranza nei confronti del contenuto della prova. Ciò in genere si evince proprio dalla relazione conclusiva che viene effettuata dai servizi dell'amministrazione della giustizia che hanno seguito il ragazzo durante tutto il suo percorso. Il procedimento dunque, in questi casi, viene ripreso proprio dal punto in cui era stato sospeso, e la sentenza viene pronunciata dagli stessi giudici che pronunciarono l'ordinanza di sospensione.

Infine, importante valutare il comportamento del minore con elasticità ed intelligenza al fine di stabilire se effettivamente si è realizzato il recupero dell'imputato, che costituisce l'unica finalità della messa alla prova.

CONCLUSIONI

Nel 1936 Maria Montessori scrisse queste parole, ancora oggi strettamente attuali: “il bambino come personalità a sé, diversa dall’adulto, non si era mai affacciato alla ribalta del mondo. Quasi tutta la morale e la filosofia della vita si orientò sull’adulto e le questioni sociali dell’infanzia furono altrettanti rami dell’adultismo. Il bambino, come personalità importante in sé stessa, non fu mai considerato. Il bambino, come uomo che lavora, come vittima che soffre, come compagno migliore di noi, che ci sostiene nel cammino della vita, è una figura ancora sconosciuta. Su di essa esiste una pagina bianca nella storia dell’umanità. È questa pagina bianca che noi vogliamo cominciare a riempire”.

La pagina bianca è stata scritta, ma il suo contenuto va continuamente riletto, riesaminato, approfondito, corretto, senza mai perdere il contatto con la vita reale ed i problemi del nostro tempo.

Come è stato evidenziato nel corso dei capitoli il presente lavoro si propone in grande linea di sottolineare l’importanza dei recenti cambiamenti nel trattamento penitenziario del minore, rivolti soprattutto al riconoscimento della personalità del minore, per offrirgli l’opportunità di costruire un progetto di vita positivo, come la sospensione del processo come messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). La messa alla prova può essere considerata uno tra i più innovativi ed interessanti istituti per fronteggiare la questione minorile, nel tentativo di bilanciare l’esigenza di punire un soggetto che ha commesso un reato, con quella di risocializzare, rieducare e restituire al mondo una personalità non più deviata. Attraverso tale istituto si offre al minore la possibilità di ottenere la sospensione del processo e di iniziare un percorso, monitorato dal Tribunale e gestito dai Servizi Sociali Ministeriali e Territoriali, attraverso il quale il giovane può gradualmente assimilare le regole atte a reinserirlo correttamente nel contesto sociale.

Significativa a tal riguardo è una frase di Carlo Alfredo Moro: “Non è il passato che va analizzato, ma il futuro che va programmato”. La messa alla prova non certamente di natura sanzionatoria, ma la finalità esclusiva di recuperare una persona in difficoltà. Infatti, l’oggetto del processo si sposta dal fatto alla persona, ed il tempo del giudizio dal passato al presente. Non ci si fissa sull’errore commesso, ma si cerca di andare avanti, offrendo ai ragazzi la possibilità di adoperarsi per cambiare in meglio la propria vita. Il raggiungimento di tali obiettivi però, nella pratica, non è di facile attuazione.

A conclusione della mia analisi dunque, posso affermare che la messa alla prova è sicuramente uno strumento valido per il recupero dei minori, attraverso di essa infatti, si

possono raggiungere due obiettivi fondamentali: estromettere il minore dal circuito penale evitandogli la condanna e offrigli la possibilità di un cambiamento con il supporto di opportuni aiuti.

Inoltre, il compito dello stato è di impegnarsi ad offrire al minore quel sostegno e quell'aiuto di cui il minore deviante spesso è privo. L'esito della prova dipende infatti anche dall'efficienza e dalla efficacia dei servizi preposti al sostegno del minore.

Per raggiungere tali obiettivi però, è fondamentale l'impegno di tutti gli operatori e di tutte le istituzioni coinvolte, perché solo attraverso un crescente investimento di risorse, sia personali che monetarie, si possono superare le difficoltà ancora oggi presenti e configurare un percorso di recupero dei soggetti devianti, evitando i danni derivanti dalla loro detenzione in un istituto di pena.

Questa impostazione della messa alla prova corrisponde alla consapevolezza che spesso la devianza dei minori è collegata ad un periodo di crisi, ma che il minore in forza della sua giovane età può ribaltare tale situazione, non volendosi più identificare in un modello così negativo, ed intraprendere un percorso di crescita e di maturazione che lo allontani dal circuito penale.

BIBLIOGRAFIA

- De Cataldo Neuburger, (a cura), (1990), *Analisi storico giuridica del sistema e del processo penale minorile*, in *Nel segno del minore*, Cedam. Padova.
- De Leo, G. Patrizi, P. (2002), *Psicologia giuridica*. Il Mulino, Bologna.
- De Leo, Patrizi P. (1999), *“Trattare con adolescenti devianti”*, Carocci, Roma.
- Gulotta G.(a cura di), (2002), *“Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico”*, Giuffrè, Milano.
- Lanza, E. (2003), *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Giuffrè Editore, Milano.
- Palomba F., (2002), *“Il sistema del nuovo processo penale minorile”*, Giuffrè, Milano.
- Patrizi P.,(1996), *“Psicologia giuridica penale”*, Giuffrè, Milano.
- Rivista Multidisciplinare n. 4/2005 *“Minori Giustizia,”* Franco Angeli, Milano.
- Zotti A., (2005) *“La messa alla prova”*, Quaderni del Tribunale per i Minorenni di Salerno Num.1

Siti Internet consultati:

www.altrodiritto.unifi.it
www.giustizia.it
www.minori.it
www.ristretti.it